

Allegato "A" al n. 12.496 di raccolta

S T A T U T O

Art. 1 - Costituzione

1.1 Si è costituita l'Associazione "NEXT" - Organizzazione Non Governativa (ONG) - Organizzazione della Società Civile (OSC), Ente non Filantropico ed Ente del Terzo Settore (ETS). In breve denominata anche Associazione **"NEXT - ONG - OSC - ETS"**, o più semplicemente Associazione **"NEXT - ETS"**.

1.2 L'Associazione si impegna ad utilizzare, in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione "Organizzazione Non Governativa" o la sigla "ONG", la locuzione "Organizzazione della Società Civile" o la sigla "OSC", nonchè, in ogni caso, la locuzione "Ente del Terzo Settore" o la sigla "ETS".

Art. 2 - Sede

2.1 L'Associazione ha sede legale in **Montesarchio (BN)**, alla via San Rocco, n. 20.

Art. 3 - Oggetto e scopo

3.1 L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale nel campo dell'assistenza scolastica, culturale e sanitaria a favore di terzi. La sua attività principale consiste in:

- a) Assistenza sanitaria ambulatoriale e domiciliare, gestione di centri medici e case di cura, riabilitazione di portatori di handicap fisici e/o mentali.
- b) Assistenza nel campo scolastico e culturale ad ogni livello d'istruzione in Paesi in Via di Sviluppo (PVS).
- c) Assistenza socio-sanitaria ad anziani, orfani e soggetti svantaggiati, compresi i portatori di handicap fisici e mentali, anche con la costruzione di case di accoglienza ed assistenza.
- d) Beneficenza a soggetti svantaggiati anche in Paesi del Terzo Mondo.
- e) Attività di cooperazione allo sviluppo in campo sociale, sanitario e scolastico anche in favore delle popolazioni del Terzo Mondo.

3.2 L'Associazione si prefigge lo scopo di contribuire ad eliminare lo squilibrio culturale, sociale, psico-pedagogico, fisico ed economico, utilizzando ogni forma di attività didattico-scientifica e di formazione a tutti i livelli di età. Pertanto l'Associazione:

- a) potrà creare attività polivalenti nel settore dell'assistenza sanitaria, della medicina in generale, della scolarità ad ogni livello e della cultura con la costituzione di centri ad hoc tendenti anche a favorire il contatto tra popoli diversi;
- b) potrà promuovere incontri culturali, convegni e manifestazioni;
- c) potrà costruire e/o gestire ospedali ed ambulatori anche in Paesi in via di sviluppo;

	d) potrà favorire la promozione di iniziative che consenta-	
	no il contatto organizzato con Enti ed Istituzioni; e) potrà costruire e/o gestire scuole di ogni ordine e grado compreso il livello universitario e post-universitario; f) potrà organizzare corsi di formazione e specializzazione indirizzati alla formazione di personale locale e volontario, che opererà nel campo dell'assistenza sanitaria e socio-sanitaria nei paesi in via di sviluppo, con particolare riguardo alle categorie più deboli, al fine ultimo di garantire la professionalità e la sopravvivenza della popolazione dei PVS; g) formare ed inviare volontari e cooperanti internazionali che, nell'ambito di progetti individuati e condotti in collaborazione con partner locali, prestino il loro servizio finalizzato al soddisfacimento dei bisogni individuati dai progetti stessi; h) potrà aprire sedi secondarie o succursali sia in Italia che all'estero; i) potrà affiliare altre organizzazioni Onlus e/o ONG in Italia e all'estero; j) potrà affiliarsi e stipulare convenzioni con enti pubblici e privati e con altre organizzazioni Onlus e/o ONG operanti in Italia e all'estero; k) potrà organizzare convegni, meeting ed ogni altra forma di collaborazione, in forma diretta o indiretta, con Istituzioni Pubbliche e Private nazionali ed internazionali; l) potrà assistere le persone che per condizioni ambientali, economiche o familiari abbiano bisogno di sostegno sociale o sanitario. 3.3 L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra elencate, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse o di quelle accessorie per natura a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse. Art. 4 - Patrimonio 4.1 Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai beni mobili e immobili che pervengono all'Associazione a qualunque titolo, nonchè dai fondi in denaro depositati presso istituti di credito [attualmente ammontanti ad euro 42.744,02 (quarantaduemilasettecentoquarantaquattro virgola zero due), presso "BANCA INTESA SANPAOLO S.p.A.", e ad euro 7.690,52 (settemilaseicentonovanta virgola cinquantadue), presso "POSTE ITALIANE S.p.A.", alla data del 18 (diciotto) febbraio 2026 (duemilaventisei)]. 4.2 Eventuali fondi di riserva costituiti con gli avanzi di gestione. 4.3 Eventuali donazioni, legati e liberalità destinati ad essere permanentemente impiegati a favore dell'Associazione, ivi comprese le raccolte di fondi in centri commerciali, strutture sanitarie e simili e mediante tecnologie telematiche, quali ad esempio telefono, sms, televisione e internet.	

Inoltre l'Associazione può:

- realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità con le linee guida che verranno adottate con decreto ministeriale;
- esercitare, in via meramente marginale e senza scopo di lucro, attività di natura commerciale e iniziative promozionali finalizzate al proprio autofinanziamento; in tal caso dovrà osservare le normative amministrative e fiscali vigenti;
- compiere tutte le necessarie operazioni mobiliari ed immobiliari e potrà, altresì, pur non avendo fini di lucro, svolgere delle attività commerciali, artigianali o agricole sia rivolte ai soci, ma anche a terzi, aziende, enti pubblici e privati, purché strumentali al raggiungimento degli scopi sociali; l'Associazione potrà quindi possedere e/o gestire, e/o ricevere o concedere in locazione beni mobili e immobili;
- esercitare altre attività, diverse da quelle sopra elencate, purché secondarie e strumentali alle attività d'interesse generale (art. 6 Codice del Terzo Settore).

L'associazione non potrà svolgere attività diverse da quelle menzionate ad eccezione di quelle a esse direttamente connesse.

Per il perseguimento delle suddette attività l'Associazione si avvale prevalentemente dell'impegno volontario, libero e gratuito dei propri soci.

Solo quando sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale statutariamente previste e al perseguimento delle finalità associative, l'Associazione potrà, inoltre, assumere dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche ricorrendo ai propri associati. In ogni caso il numero dei lavoratori non potrà essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinquanta per cento del numero degli associati.

Art. 5 - Entrate dell'Associazione

Le risorse economiche per il funzionamento dell'Associazione e per lo svolgimento delle attività umanitarie provengono:

- a) dalle quote sociali;
- b) da contributi, lasciti e donazioni di privati sostenitori;
- c) da enti o istituzioni di organismi nazionali e internazionali;
- d) da sponsorizzazioni;
- e) da attività commerciali marginali.

Le quote sociali sono pari ad euro 1.200,00 (milleduecento virgola zero zero) annui e potranno essere versate dagli associati in denaro ovvero mediante la prestazione di lavoro, stimato in equivalente valore, di euro 1.200,00 (milleduecen-

to virgola zero zero) annuali, secondo la normativa vigente in Italia e/o all'estero, purchè consistente in un impegno lavorativo minimo di tre ore al giorno.

Art. 6 - Esercizio Finanziario Sociale

Bilancio di esercizio e Bilancio Sociale

6.1 L'esercizio sociale chiude al 31 dicembre di ciascun anno. Entro il mese di marzo dell'anno successivo verrà predisposto dal Consiglio Direttivo il bilancio consuntivo (Stato patrimoniale e Conto economico) e la relazione gestionale da sottoporsi all'approvazione dell'Assemblea dei Soci entro il 30 aprile seguente.

6.2 Il bilancio e la relazione devono essere depositati presso la sede dell'Associazione nei 15 (quindici) giorni che precedono l'assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano interesse alla loro lettura.

La relazione del Consiglio Direttivo, oltre a quanto previsto dalle leggi vigenti, deve illustrare l'andamento dell'attività dell'associazione anche nei suoi risvolti sociali, con particolare riguardo ai benefici prodotti a vantaggio delle persone a cui favore opera l'Associazione, dei soci e della comunità territoriale. Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società, segnalate dagli amministratori nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio. L'Associazione deve altresì predisporre e depositare presso il registro delle Imprese competente, nonché pubblicare sul proprio sito internet, il Bilancio Sociale redatto secondo le linee guida adottate con Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di cui all'art. 9 del D.Lgs 112/2017 e successive, eventuali modifiche e integrazioni. Per quanto non espressamente previsto si applicano le medesime regole in tema di bilancio di esercizio.

6.3 L'eventuale avanzo di gestione potrà essere utilizzato solo per gli scopi sociali, per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. Esso non potrà essere distribuito in nessun modo, neanche in maniera indiretta, salvo che l'attribuzione sia per legge.

Art. 7 - I Soci dell'Associazione

7.1 Possono far parte dell'Associazione tutti coloro - persone fisiche, associazioni ed enti - che condividono le finalità e sostengono le attività umanitarie dell'Associazione stessa. L'Associazione è aperta a tutti, senza alcuna discriminazione politica, ideologica o religiosa.

Non viene fatta alcuna discriminazione di genere, etnica, razziale, culturale, politica, religiosa o di nazionalità al

momento di valutare la domanda di ingresso nell'Associazione, né tra i soci dell'Associazione stessa.

Non è ammessa alcuna differenza di trattamento tra i soci riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'Associazione. È, inoltre, prevista la disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa, prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori di età, nonché per i minori di età, per il tramite dei genitori esercenti la responsabilità genitoriale, il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti per la nomina degli organi direttivi dell'associazione. Gli aspiranti soci senza precedenti esperienze lavorative nel campo della cooperazione ottengono la qualifica di soci ordinari dopo un periodo di prova pari a tre anni.

Nel caso in cui gli aspiranti soci siano già iscritti nel libro degli associati, essi hanno diritto al voto, se iscritti da almeno tre mesi del citato libro degli associati.

Gli aspiranti soci, con comprovate precedenti esperienze lavorative nel campo della cooperazione, sono fin dalla richiesta di iscrizione soci ordinari a tutti gli effetti.

7.2 Chi intende aderire all'Associazione in qualità di Socio deve rivolgere espressa domanda al Consiglio Direttivo recante la dichiarazione di condividere le finalità che l'Associazione si propone e l'impegno ad approvare Statuto e regolamenti. Deve allegare alla domanda copia del documento di identità, il codice fiscale, l'indirizzo di residenza e la casella di posta elettronica dove intende ricevere le comunicazioni.

7.3 Il Consiglio Direttivo deve decidere in ordine alle domande di ammissione entro sessanta giorni dal loro ricevimento. In assenza di un provvedimento di diniego all'accoglimento della domanda entro il termine predetto si intende che essa è stata accolta.

7.4 In caso di diniego espresso, il Consiglio Direttivo è tenuto a esplicitare la motivazione del diniego, avverso il quale è ammesso il ricorso in assemblea ovvero innanzi ad altro organo di garanzia.

7.5 Chiunque aderisca come socio all'Associazione può in qualsiasi momento notificare la sua volontà di recedere; tale recesso ha efficacia dall'inizio del mese successivo a quello nel quale il Consiglio riceve la notifica del recesso.

7.6 La qualifica di socio si perde per recesso, esclusione o per causa di morte.

Le dimissioni da socio devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo.

L'esclusione di un socio viene deliberata dal Consiglio Direttivo, nei confronti del socio che:

1. non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, de-

gli eventuali regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi dell'Associazione;

2. senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento della quota associativa annuale;

3. svolga attività contrarie agli interessi dell'Associazione;

4. in qualunque modo arrechi danni gravi, anche morali, all'Associazione.

5. in presenza di motivi che ledano l'onorabilità e contrastino con stima, con gli ideali, gli scopi e gli interessi dell'Associazione.

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro soci. Le deliberazioni assunte in materia di recesso, decadenza ed esclusione devono essere comunicate ai soci destinatari mediante lettera, ad eccezione del caso previsto al punto 2.

Il socio cessato o escluso deve adempiere agli obblighi assunti sino al momento dell'operatività della cessazione o dell'esclusione, nonché definire nei confronti dell'Associazione, degli associati, dei terzi, i rapporti giuridici instaurati in qualità di associato dell'Associazione.

La perdita della qualifica di associato comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica ricoperta sia all'interno dell'Associazione sia all'esterno per designazione o delega.

In tutti i casi di scioglimento del rapporto associativo limitatamente ad un associato, questi o i suoi eredi non hanno diritto al rimborso della quota annualmente versata, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

7.7 I soci che per un anno non partecipano o non contribuiscono all'attività dell'Associazione decadono automaticamente ed immediatamente dallo status di socio. Ad essi sarà comunicata la decadenza con semplice lettera scritta.

7.8 I soci in missione, su incarico specifico del Consiglio Direttivo, hanno diritto al rimborso delle spese di viaggio, al vitto e all'alloggio nella sede di lavoro.

Al socio che svolge attività professionale medica o diversa da quella medica, all'estero, per almeno sei ore al giorno e per una durata di almeno tre mesi continuativi, possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'ente medesimo. Sono in ogni caso vietati rimborsi di spese di tipo forfettario. Detti rimborsi sono a totale carico dell'Associazione o della struttura sanitaria in cui opera.

7.12 L'Associazione può avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività, che dovranno essere iscritti in un apposito registro qualora gli stessi svolgano attività in modo non occasionale.

Il volontario è una persona che, per sua libera scelta, svolge attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle co-

munità beneficiarie della sua azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'ente medesimo. Sono in ogni caso vietati rimborsi di spese di tipo forfettario.

Secondo quanto previsto al comma 4) dell'art.17 del D.lgs. n. 117/17, le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate, anche a fronte di una autocertificazione, resa ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, purché non superino l'importo di euro 10,00 (dieci virgola zero zero) giornalieri e di euro 150,00 (centocinquanta virgola zero zero) mensili e l'organo sociale competente deliberi sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

In ogni caso non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.

L'Associazione dovrà assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato nonché per la responsabilità civile verso terzi.

Art. 8 - Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- a)- L'Assemblea dei Soci
- b)- Il Presidente dell'Associazione
- c)- Il Consiglio Direttivo
- d)- Il Collegio dei Revisori dei Conti

Art. 9 - Assemblea dei Soci

9.1 L'Assemblea è composta da tutti i Soci in regola con il pagamento delle quote associative e con l'assolvimento dei compiti assegnati a ciascuno ed è retta dal principio del voto singolo.

9.2 L'Assemblea si riunisce almeno 2 (due) volte l'anno, una volta per l'approvazione del bilancio preventivo (entro il 31 dicembre) ed una volta per l'approvazione del bilancio consuntivo (entro il 30 aprile).

Essa inoltre:

- a)- Provvede all'elezione e alla nomina del Presidente dell'Associazione, a cui spetta la rappresentanza legale del sodalizio, del Vicepresidente Vicario (scelto tra i consi-

glieri che abbiano riportato il maggior numero di voti all'assemblea elettiva), due Vicepresidenti (con delega a particolari funzioni), dei Consiglieri e del Revisore dei Conti.

b)- Delibera gli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione.

c)- Delibera sulle modifiche al presente Statuto.

d)- Approva i regolamenti che disciplinano lo svolgimento dell'attività dell'Associazione.

e)- Delibera sull'eventuale destinazione di utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, qualora ciò sia consentito dalla legge e dal presente Statuto.

f)- Delibera lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio.

9.3 L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno la metà più uno dei soci.

9.4 L'Assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo presso la sede sociale, ovvero in altro luogo, purché nell'ambito del territorio di Nazione appartenente all'Unione Europea.

L'Assemblea è convocata con avviso trasmesso con lettera raccomandata, anche a mano, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo a fornire la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima di quello fissato per l'assemblea, fatto pervenire ai soci al domicilio risultante dal libro dei soci (nel caso di convocazione a mezzo telefax, posta elettronica o altri mezzi similari, l'avviso deve essere spedito al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dal socio e che risultino dal libro dei soci).

Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, l'ora ed il luogo dell'adunanza, nonché l'elenco delle materie da trattare. Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione per il caso in cui nella adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risultasse legalmente costituita; nell'avviso potranno essere previste ulteriori convocazioni successive alla seconda.

9.5 Per la validità dell'Assemblea in prima convocazione sarà necessario avere la maggioranza della metà più uno degli aventi diritto, in seconda convocazione l'assemblea è validamente costituita ed atta a deliberare qualunque sia il numero dei presenti; le deliberazioni sono assunte con la maggioranza relativa.

9.6 Le Assemblee Straordinarie, convocate per deliberare circa lo scioglimento dell'associazione, saranno valide e delibereranno con il voto favorevole di almeno i 3/4 (tre quarti) degli aventi diritto al voto, ed il patrimonio sarà devoluto

secondo quanto previsto al successivo articolo 17 (diciassette).

9.7 Ogni socio può dare delega o riceverne fino ad un massimo di tre. Hanno diritto di voto in assemblea tutti i soci che siano in regola con il pagamento della quota associativa annuale, ivi compresi i soci minori d'età, per i quali il diritto di voto deve ritenersi attribuito "ex lege" agli esercenti la responsabilità genitoriale sugli stessi.

9.8 L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in caso di sua assenza o impedimento, da uno dei due Vicepresidenti, o, in mancanza o impedimento, su designazione dei presenti, da un altro membro del Consiglio Direttivo.

9.9 I soci temporaneamente all'estero per motivi connessi all'attività dell'Associazione possono partecipare all'Assemblea per via telematica.

È possibile tenere le riunioni dell'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

- che sia consentito al Presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante, nominato appositamente segretario della riunione, di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- che siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura dell'Associazione, nei quali gli intervenuti potranno affluire.

Art. 10 - Il Consiglio Direttivo

10.1 L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto, a scelta dell'Assemblea, da minimo tre membri a massimo cinque membri, compreso il Presidente.

10.2 I consiglieri durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

10.3 Qualora per qualsiasi motivo venga meno la maggioranza dei consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intende decaduto e occorre far luogo alla sua rielezione.

10.4 Qualora per qualsiasi motivo manchi un consigliere, l'assemblea provvede tempestivamente alla nomina del nuovo consigliere, in sostituzione di quello cessato dalla carica.

10.5 Dalla nomina a consigliere non consegue alcun compenso, salvo il rimborso delle spese (debitamente documentate) sostenute per ragioni di ufficio.

10.6 In deroga a quanto stabilito dal comma cinque dell'articolo 10 (dieci), l'assemblea dei soci può stabilire dei compensi per i componenti il Consiglio Direttivo nei limiti previsti dalle vigenti leggi.

10.7 Al Consiglio Direttivo sono attribuite le seguenti funzioni:

a) La gestione dell'Associazione in ogni suo aspetto secondo gli indirizzi delineati dall'assemblea dei soci nel rispetto dello Statuto; in particolare spetta il compito di amministrazione ordinaria e straordinaria in relazione agli indirizzi ricevuti.

b) La nomina del Segretario.

c) La deliberazione sulle domande di ammissione all'Associazione.

d) La predisposizione annuale del bilancio consuntivo.

e) L'assunzione, la gestione e il licenziamento del personale necessario al funzionamento dell'Associazione.

f) L'adozione dei provvedimenti di esclusione o di decadenza dei soci che si dovessero rendere necessari.

g) La gestione dei rapporti con gli Enti Pubblici.

h) La nomina dei Soci Onorari e del Presidente Onorario.

10.8 Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga necessario oppure ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri. La convocazione dovrà avvenire con apposita consegna di lettera raccomandata a mano o via e-mail con avviso di lettura almeno 10 (dieci) giorni prima della data di convocazione.

10.9 Il Consiglio Direttivo è comunque validamente costituito ed atto a deliberare anche in assenza delle suddette formalità di convocazione qualora siano presenti tutti i suoi membri.

10.10 Ciascun membro del Consiglio Direttivo può ricevere una sola delega da parte di altro Consigliere temporaneamente impossibilitato a partecipare.

10.11 Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente dell'Associazione o, in caso di sua assenza o impedimento, da uno dei Vicepresidenti o, in mancanza, su designazione dei presenti, da un altro membro del Consiglio Direttivo.

10.12 Il Consiglio Direttivo è validamente costituito qualora siano presenti la metà più uno dei suoi membri. E' consentita la partecipazione per via telematica al Consigliere temporaneamente all'estero per attività proprie dell'Associazione.

10.13 Per le deliberazioni di straordinaria amministrazione occorre il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri.

Art. 11 - Il Presidente

11.1 Al Presidente dell'Associazione spetta la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi e anche in giudizio. Su deliberazione del Consiglio Direttivo, il Presidente può attribuire la rappresentanza dell'Associazione anche ad

estranei al consiglio stesso.

11.2 Al Presidente dell'Associazione compete, sulla base delle direttive emanate dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo, l'ordinaria amministrazione dell'Associazione. In casi eccezionali di necessità ed urgenza il Presidente può compiere atti di straordinaria amministrazione, ma in tal caso deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.

11.3 Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea dei Soci e il Consiglio Direttivo, ne cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione, verifica l'osservanza dello statuto e dei regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.

11.4 Il Presidente cura la predisposizione del bilancio consuntivo da sottoporre per l'approvazione al Consiglio Direttivo e poi All'assemblea, corredandoli di idonee relazioni.

11.5 Il Presidente ricopre anche il ruolo di Tesoriere dell'Associazione e può delegare, per l'ordinaria amministrazione, un altro membro del Consiglio Direttivo.

Art. 12 - Il Vicepresidente

Il Vicepresidente Vicario sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni. Il solo intervento del Vicepresidente Vicario costituisce per i terzi prova dell'impedimento del Presidente.

Art. 13 - Il Presidente Onorario

13.1 L'Assemblea dei Soci può conferire la nomina di Presidente Onorario ad una Personalità particolarmente meritevole, socia o non dell'Associazione, che si sia distinta per il proprio impegno a favore dell'Associazione stessa.

13.2 Il Presidente Onorario può presenziare alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto.

13.3 Il Presidente Onorario può rappresentare l'Associazione negli interventi esterni concordati col Presidente e il Consiglio Direttivo.

13.4 Il Presidente Onorario decade per decisioni personali o su richiesta del Consiglio Direttivo.

13.5 Il Presidente Onorario dovrà tener conto degli interessi primari dell'Associazione con riferimento allo Statuto.

Art 14 - Il Segretario del Consiglio Direttivo

14.1 Il Segretario svolge funzioni di verbalizzazione delle adunanze dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo e del Comitato Esecutivo (ove presente) e coadiuva il Presidente e il Consiglio Direttivo nell'esplicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie o opportune per il funzionamento dell'amministrazione dell'Associazione.

14.2 Il Segretario cura la tenuta del libro verbali dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo, nonché del libro dei Soci dell'Associazione.

Art. 15 - Libri dell'Associazione

Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, l'Associazione tiene i libri verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo e dei Revisori dei Conti, nonché il libro dei soci della Associazione.

E' espressamente stabilito il diritto per i soci di prendere visione dei libri sociali, che resteranno depositati presso la sede dell'Associazione, previa richiesta da presentare, in forma scritta, al Consiglio Direttivo, volta esclusivamente a concordare il giorno e l'orario.

Art. 16 - Collegio dei Revisori dei Conti

16.1 Il Collegio dei Revisori dei Conti si compone di almeno 3 (tre) membri, scelti anche al di fuori degli associati.

Il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti deve essere laureato in discipline economico - giuridiche ed iscritto nell'Albo dei Revisori dei Conti.

16.2 L'incarico di Revisore dei Conti è incompatibile con la carica di componente del Consiglio Direttivo.

16.3 Per la durata in carica, la rieleggibilità e il compenso valgono le norme dettate nel presente statuto per i membri del Consiglio Direttivo.

16.4 Il Collegio dei Revisori dei Conti cura la tenuta del libro delle adunanze dei revisori dei conti; partecipa di diritto alle adunanze dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo e del Comitato Esecutivo con facoltà di parola, ma senza diritto di voto; verifica la regolare tenuta della contabilità dell'Associazione e dei relativi libri; dà parere sui bilanci.

Art. 17 - Scioglimento

In caso di suo scioglimento, per qualunque causa, l'Associazione ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altre organizzazioni laiche o religiose aventi le medesime finalità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 662 del 23 dicembre 1996, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

La devoluzione del patrimonio associativo, ai sensi dell'articolo 9 del D.Lgs 117/2017, segue le seguenti regole:

--- il patrimonio residuo deve essere devoluto ad altri Enti del Terzo Settore (ETS), seguendo le indicazioni statutarie o le decisioni dell'organo sociale competente;

--- destinazione sussidiaria: in mancanza di tali indicazioni, il patrimonio viene devoluto alla Fondazione Italia Sociale;

--- parere vincolante: la devoluzione deve avvenire previo parere positivo dell'Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), che deve pronunciarsi entro 30 giorni dalla richiesta.

--- vincolo di scopo: è fatta salva un'eventuale diversa destinazione che sia imposta direttamente dalla legge.

Art. 18 - Clausola compromissoria

Qualunque controversia sorgesse in dipendenza della esecuzione

ne o interpretazione del presente statuto e che possa formare oggetto di compromesso sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irritale. L'arbitro sarà scelto di comune accordo dalle parti contendenti, in mancanza di accordo provvederà alla nomina dell'arbitro il Presidente del Tribunale di Benevento.

Art. 19 - Legge applicabile

Per disciplinare ciò che non sia previsto dal presente statuto si deve far riferimento alle norme in materia di enti no-profit contenute nel libro I del Codice Civile, dal Decreto legislativo n.117/2017, e, in subordine, alle norme contenute nel libro V del Codice Civile.

Art. 20 - Durata

La durata dell'associazione è fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta), con facoltà degli associati di scioglierla anticipatamente qualora non ci fossero più le condizioni per continuare l'attività sociale.

Firmato: Ugo Esposito - Salvatore Bernardo - Luigi Parente - Paolo Stefanizzi - Gerardo Santomauro Notaio - impronta del sigillo.

[illegible]